

2640

28/03/2012

Identificativo Atto n. 195

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ATTUAZIONE PUNTO 1.8 DELL'ACCORDO QUADRO 2012 SUGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLE ORE DI SOSPENSIONE

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO

PREMESSO che, per fronteggiare la crisi economica in atto dal 2009, nell'ambito del percorso tracciato dalla Commissione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province Autonome hanno stipulato in data 12/2/09 e 20/4/11 apposite Intese nonché appositi Accordi Quadro finalizzati alla tutela dell'occupazione, attraverso l'attuazione di interventi di politica attiva e di sostegno al reddito, incentrati sugli individui, integrando risorse nazionali (Fondo per l'occupazione e FAS) e comunitarie (risorse POR FSE);

CONSIDERATO che, in base alle sopra citate Intese ed Accordi, i contributi figurativi e la parte maggioritaria del sostegno al reddito sono a carico dello Stato, mentre il contributo regionale è impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito. In particolare, dal 1 maggio 2011, la ripartizione del finanziamento dell'intervento è per il 60% a carico dello Stato e per il 40% a carico delle Regioni (al netto dell'intera contribuzione figurativa);

CONSIDERATO altresì che Regione Lombardia ha la titolarità ad autorizzare la concessione degli ammortizzatori in deroga per le unità operative che insistono sul territorio regionale;

RICHIAMATI:

- il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni
- il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33
- la legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 33, comma 21
- l'Intesa Stato Regioni 2011-2012 del 20 aprile 2011
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009 n. 46441
- la Convenzione del 3 giugno 2009 tra Regione Lombardia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (qui di seguito INPS)

RICHIAMATI in particolare gli accordi sottoscritti con le parti sociali per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia:

- l'Accordo Quadro sottoscritto il 6 dicembre 2011 (di seguito denominato AQ 2012)
- il Patto per le Politiche Attive del Lavoro anno 2012 sottoscritto il 22 dicembre 2011

CONSIDERATO che è interesse e responsabilità di Regione Lombardia assicurare la piena tracciabilità dei processi fin dall'avvio della Cassa, introducendo specifici obblighi per le aziende in relazione alle richieste di CIGD;

CONSIDERATO che l'introduzione di tali obblighi consente di:

- prefigurare le condizioni affinché sia possibile verificare l'effettiva applicazione delle sospensioni dei lavoratori in modo tempestivo rispetto al loro verificarsi;
- individuare i lavoratori coinvolti negli obblighi di adesione delle politiche attive per dare corso alle azioni di comunicazione relative ai rispettivi diritti e doveri;
- rendere possibile il controllo della spesa attraverso una stima attendibile del valore rendicontabile;

DATO ATTO che, a tal fine, nell'AQ 2012 sottoscritto con le parti sociali, sono state introdotte apposite novità procedurali che impongono alle aziende che richiedono la CIGD di comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore e, in attesa dell'entrata in vigore del flusso INPS UNI-EMENS, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate (*punto 1.8 del citato AQ 2012 e All. 1 dell'AQ 2012*).

DATO ATTO che lo stesso Accordo prevede inoltre che:

- la mancanza delle comunicazioni di sospensione o la loro incompletezza potranno determinare il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga o la revoca dell'autorizzazione concessa (*punto 1.8.3 AQ 2012*);
- non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano adempiuto ai suddetti adempimenti (*punto 1.7.3 All. 1 dell'AQ 2012*);
- le richieste di integrazioni sono corredate dai termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD (*punto 1.7.4. All. 1 dell'AQ 2012*);

RITENUTO di dare attuazione alle previsioni di cui sopra, stabilendo che il datore di lavoro dovrà inserire e costantemente aggiornare le sezioni appositamente previste nell'applicativo regionale "Finanziamenti on Line" secondo le modalità procedurali specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE la l.r. 7 luglio 2008, n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII Legislatura regionale

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di dare attuazione a quanto previsto nei punti 1.8 dell'Accordo Quadro 6 dicembre 2012 ai fini del Monitoraggio e dei punti 1.7.3 e 1.7.4 dell' Allegato 1 dell'AQ 2012);
2. di stabilire che il datore di lavoro dovrà inserire e costantemente aggiornare le sezioni appositamente previste nell'applicativo regionale "Finanziamenti on Line" secondo le modalità specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con riferimento a:
 - calendario delle effettive sospensioni dall'attività lavorativa di ciascun lavoratore;
 - rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso;
3. di stabilire che la mancanza di comunicazioni di sospensione o la loro incompletezza determineranno il diniego o la revoca dell'autorizzazione concessa e la non ammissibilità di nuove domande per tutto il periodo di validità dell'accordo;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro all'indirizzo www.lavoro.regione.lombardia.it

La Dirigente della Struttura
Tutela del lavoro e interventi per il reimpiego
Paola Angela Antonicelli